



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

ALLEGATO D SCHEMA DI CONVENZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE, A SEGUITO DI UNA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 COMMA 3 DEL D.LGS N. 117/2017 E SS.MM.II. AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO TRA ASP CITTA' DI BOLOGNA, COMUNE DI BOLOGNA ED ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI UN CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA A TITOLARITA' DEL COMUNE DI BOLOGNA NEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

TRA

- **ASP Città di Bologna** con in persona della dott.ssa Annalisa Faccini, in qualità di Direttrice dell'Area Coesione Sociale

E

- _____, con sede legale a _____
C.F./P.Iva _____, rappresentata da _____
in qualità di _____, con sede legale a _____ C.F. _____

PREMESSO CHE

- il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta Riforma Cartabia) ha introdotto una disciplina organica della giustizia riparativa, con l'obiettivo di promuovere percorsi volontari di dialogo tra autore del reato e vittima, anche con il coinvolgimento della comunità;
- in particolare, l'art. 63 del suddetto decreto prevede l'istituzione di centri per la giustizia riparativa in ogni distretto di Corte d'Appello, con il compito di coordinare i programmi di giustizia riparativa, garantire livelli essenziali delle



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

prestazioni, collaborare con autorità giudiziarie, enti locali, servizi sociali e associazioni;

- il sistema introdotto dalla riforma Cartabia si articola su più livelli:
 - la Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, della quale il Ministero della Giustizia si avvale per provvedere al coordinamento nazionale dei servizi stessi, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio (art. 61 del sopra citato d.lgs. n. 150/2022);
 - le Conferenze locali per la giustizia riparativa, una per ciascun distretto di Corte di Appello, cui spetta individuare, nell'ambito territoriale di competenza, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa (artt. 63 e 92 del d.lgs. n. 150/2022);
 - i Centri per la giustizia riparativa, cioè le strutture pubbliche cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa (art. 42, co. 1, lett. g), 63 e 64, del d.lgs. n. 150/2022);
- il sistema dei servizi per la giustizia riparativa è, pertanto, configurato secondo un modello organizzativo prossimo alle comunità territoriali, tenuto conto anche del fatto che la ricostituzione dei legami con la comunità è uno degli obiettivi dei programmi di giustizia riparativa, ai sensi dell'art. 43, co. 2, del d.lgs. n. 150/2022, e che la comunità nella sua veste istituzionale riveste in tali programmi un ruolo primario, ai sensi dell'art. 43, co. 1, lett. c), del medesimo decreto.

DATO ATTO CHE

- la Conferenza locale del distretto di Corte d'Appello di Bologna, nella seduta del 01/07/2025, ha concluso la ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della Giustizia o operanti in virtù di protocolli d'intesa stipulati con gli uffici giudiziari o con altri soggetti pubblici, presenti nel proprio distretto di Corte d'Appello, operanti alla data del 31/12/2023, secondo quanto previsto dall'art. 92, co. 1, del d.lgs. n. 150/2022;



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

- nella medesima seduta, il Comune di Bologna ha manifestato formalmente la propria disponibilità ad assumere l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa.

CONSIDERATO CHE all'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa si provvede mediante sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Conferenza locale e l'Ente individuato, con le seguenti finalità:

- formalizzare la nascita del Centro per la giustizia riparativa, tenuto conto dell'accreditamento da parte delle conferenze locali dei centri accreditati e degli enti attuatori dei programmi di giustizia riparativa;
- definire ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti (Corte d'Appello, Procura generale, tribunali, Enti locali, università, associazioni);
- stabilire modalità operative per l'invio ai programmi di giustizia riparativa da parte dell'autorità giudiziaria.

VISTI

- il contratto di servizio rep. n. 3725/2018, stipulato in data 25/09/2018, tra il Comune di Bologna, ASP Città di Bologna e il distretto della Città di Bologna dell'AUSL, a valere per il periodo 2018-2027, in virtù del quale ASP eroga servizi socio-sanitari su mandato dell'Amministrazione Comunale e dell'AUSL nell'ambito territoriale della Città di Bologna e, in particolare, la *Scheda G*) recante tematiche di esecuzione penale e di genere;
- il protocollo d'intesa tra il Comune di Bologna e la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto della Corte d'Appello di Bologna, approvato con deliberazione della Giunta comunale del 7/10/2025 (P.G. n. 726325/2025).

RICHIAMATI

- l'art. 118, quarto comma della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

- il d.lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del Titolo VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che: "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. 2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica Amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. 3. La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al co. 2";
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131, pubblicata in data 1/07/2020, che sottolinea il legame diretto tra l'art. 55 del Codice del Terzo settore e l'art. 118, quarto comma della Costituzione;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con il quale vengono adottate le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)";
- l'art. 6 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - nuovo Codice dei contratti pubblici - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore;
- la legge regionale dell'Emilia-Romagna 13 aprile 2023, n. 3, intitolata "Norme per la promozione e il sostegno del terzo settore, dell'Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva".



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

CONSIDERATO CHE

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l'attivazione di una procedura di co-progettazione ai sensi dell'art. 55, co. 3, del d.lgs. n. 117/2017 e [ss.mm.ii.](#) ai fini della costituzione di un partenariato tra ASP Città di Bologna, Comune di Bologna ed enti del terzo settore per la gestione di un Centro di giustizia riparativa a titolarità del Comune di Bologna nel distretto di Corte d'Appello di Bologna;
- con la determinazione dirigenziale n. _____ del _____, è stata nominata la Commissione di valutazione per l'esame delle istanze pervenute e la valutazione delle proposte progettuali relative al menzionato schema di avviso pubblico;
- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, si è proceduto all'approvazione del/i verbale/i dei lavori della Commissione di valutazione per l'esame delle istanze pervenute e la valutazione delle proposte progettuali e all'approvazione degli esiti finali in merito all'istruttoria pubblica in oggetto;
- con la medesima determinazione dirigenziale - sulla base degli esiti dei lavori della Commissione - sono stati individuati i soggetti con i quali procedere alla co-progettazione delle azioni progettuali previste dall'avviso pubblico.

DATO ATTO CHE

- in data _____, sono stati pubblicati gli esiti della procedura sul sito di ASP Città di Bologna nella pagina dedicata all'avviso, così come approvati dalla determinazione dirigenziale n. _____ del _____;
- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, è stato approvato il progetto esito del percorso di co-progettazione (la documentazione prodotta e attestante l'*iter* procedurale è conservata agli atti presso gli uffici dell'Area Coesione Sociale di ASP Città di Bologna), la convenzione, allegato parte integrante del provvedimento (*All. D*);
- con il medesimo provvedimento è stata approvata, accertata ed impegnata la spesa complessiva annua pari a € 224.000,00 (fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. a) del DPR 633/72).

TUTTO CIÒ PREMESSO, I SOGGETTI COME SOPRA INDIVIDUATI

CONVENGONO QUANTO SEGUE



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione di un sistema di partenariato finalizzato all'istituzione e alla gestione di un Centro di giustizia riparativa nel distretto della Corte d'Appello di Bologna, con sede operativa nel comune di Bologna. La convenzione, a seguito di co-progettazione, è finalizzata alla realizzazione del progetto per la gestione del Centro predetto, secondo le modalità e i requisiti previsti dal protocollo sottoscritto tra il Comune di Bologna e la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto della Corte d'Appello di Bologna, allegato alla presente convenzione (*All. E*), al quale la proposta progettuale dovrà integralmente conformarsi.

Il progetto definitivo, in esito al percorso di co-progettazione, dovrà garantire il pieno rispetto del protocollo stipulato dal Comune di Bologna con la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto della Corte d'Appello di Bologna, nonché in conformità al d.lgs. 150/2022.

Si precisa che la progettualità dovrà prevedere in capo all'ETS attuatore, quali requisiti di funzionamento del Centro di giustizia riparativa, così come definiti da protocollo:

- almeno sei mediatori esperti in giustizia riparativa (in possesso della qualifica legale e inseriti nell'apposito elenco di cui all'art. 60, co. 2, d.lgs. 150/2022) a tempo pieno o di un numero di mediatori esperti a tempo parziale in misura complessivamente corrispondente alle ore di servizio di sei mediatori esperti a tempo pieno, per un numero di ore pari a venti ore settimanali, per quattro settimane al mese, per dieci mesi l'anno;
- garanzia di un numero totale di massimo tre interpreti a tempo pieno o di un numero di interpreti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di tre interpreti a tempo pieno (da intendersi per il calcolo venti ore settimanali, per quattro settimane al mese, per dieci mesi l'anno), che siano anche traduttori e, ove necessario, anche di lingue storiche riconosciute;
- fornitura della strumentazione necessaria (pc e telefoni con relativa connessione dati). Resta inteso che tale strumentazione, qualora acquistata dall'EAP con fondi a valere della presente co-progettazione, dovrà rimanere di proprietà di ASP Città di Bologna al termine del progetto.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Art. 2 – DURATA

Gli interventi e le attività a seguito dell'esito della co-progettazione avranno una durata triennale, in analogia alla durata prevista per il protocollo d'intesa con il Ministero, a decorrere indicativamente da maggio 2026 (e comunque dalla stipula della convenzione o dell'avvio delle attività nelle more della conclusione dei controlli), fatte salve nuove comunicazioni del Ministero e/o ipotesi di rimodulazione del termine di conclusione delle attività stabilite in norme di legge. ASP Città di Bologna si riserva la facoltà di prolungare il rapporto di collaborazione con l'ente attuatore partner, previa comunicazione/disponibilità di ulteriori risorse ed eventuale ri-progettazione degli interventi, per un periodo massimo complessivo pari alla durata iniziale. ASP Città di Bologna si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, al fine di non interrompere interventi e attività con impatto diretto sui beneficiari, di richiedere l'avvio delle attività progettuali anche prima di aver perfezionato la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione/convenzione, previa adozione dei necessari atti amministrativi.

Art. 3 – FINALITA' E AZIONI

Le finalità, gli obiettivi, le attività progettuali e gli strumenti operativi sono quelli indicati nel progetto allegato quale parte integrante della presente convenzione, approvata con determinazione dirigenziale n. _____ del _____

Art. 4 – IMPEGNI DEI PARTNER

Nella co-progettazione ASP Città di Bologna, Comune di Bologna e il soggetto co-progettante assumono tutti un ruolo di compartecipazione alla definizione e attivazione degli interventi, secondo le funzioni di seguito enunciate.

Al Comune di Bologna compete:

- la titolarità del Centro di giustizia riparativa e il coordinamento della *governance* e il mantenimento delle relazioni in ambito tecnico ed amministrativo con i referenti del Ministero della Giustizia;
- la messa a disposizione della sede operativa del Centro di giustizia riparativa, individuata in locali di proprietà del Comune di Bologna;



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

- la creazione della relativa PEC, necessaria ai flussi istituzionali e alle comunicazioni verso le Autorità Giudiziarie, come previsto nell'atto istitutivo, che dovrà essere adottato dal Comune.

Ad ASP Città di Bologna, su mandato del Comune di Bologna, nell'ambito della costituzione del Centro di giustizia riparativa, sono conferite le seguenti funzioni previste nelle schede tecnico-economiche del contratto di servizio vigente:

- il coordinamento tecnico e amministrativo ed il monitoraggio delle azioni e degli interventi in oggetto.

All'Ente attuatore partner compete:

- aderire a quanto definito nel presente avviso, nel progetto definitivo, e quindi, in convenzione;
- il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 150/2022, dal testo LEP, dal protocollo d'intesa tra la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'Appello di Bologna e il Comune di Bologna;
- l'individuazione di un coordinatore tecnico di progetto, che si interfacci con l'Area Coesione Sociale di ASP Città di Bologna;
- comunicare ad ASP Città di Bologna le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- redigere schede periodiche e annuali di monitoraggio e una relazione annuale sull'attività del Centro di giustizia riparativa;
- la rendicontazione delle spese sostenute, in coerenza con le eventuali disposizioni definite ed indicate dallo specifico canale di finanziamento, e secondo le modalità che verranno indicate dal Ministero della Giustizia e, pertanto, predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di coprogettazione;
- assumere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente, in particolar modo dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

- assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
- assumere ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, derivanti dalle attività ad esso affidate nella realizzazione del progetto, sollevando ASP e il Comune di Bologna da qualsiasi responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi. A tal fine, dovrà stipulare idonea assicurazione contro i rischi della responsabilità civile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza dalle attività del progetto. Prima della stipulazione della convenzione dovrà essere prodotta ad ASP Città di Bologna copia della polizza di responsabilità civile stipulata dal partner;
- osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal d.lgs. 81/2008. Il partner, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area dove si svolgono le attività previste dalla coprogettazione. In tal senso, dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi;
- assicurare che il personale che sarà utilizzato per le attività co-progettate, sia in regola con le norme di igiene e sanità. In particolare, il partner dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e quelli integrativi, le norme e gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia ambientale e sociale, e provvedere al pagamento di tutti gli oneri contributivi ed ogni altro onere accessorio;
- sollevare ASP e il Comune di Bologna, con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

- provvedere alla formazione e aggiornamento del personale sia per quanto attiene la formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della coprogettazione;
- garantire la sicurezza e riservatezza dei dati e delle informazioni necessarie alla realizzazione degli interventi ed il loro corretto trattamento, assicurando l'osservanza del Regolamento europeo 679/2016, noto come GDPR (*General Data Protection Regulation*) e s.m.i.;
- il pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro, ecc.).

Art. 5 – RIAPERTURA DEL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

Le sedute del tavolo saranno convocate con specifiche comunicazioni. La calendarizzazione potrà essere soggetta a variazioni che saranno tempestivamente comunicate agli interessati, dovute ad esigenze organizzative e/o a seguito di nuove comunicazioni del Ministero della Giustizia. Ritenuto di classificare la presente procedura come *circolare*, il tavolo di co-progettazione ha carattere permanente con riapertura periodica, una volta all'anno, quando non a richiesta dei co progettanti, per revisione progettuale e ridefinizione di bisogni al variare degli stessi, azioni per rilevata parziale inefficacia o migliorabilità, obiettivi, risorse affluenti o da riproporzionare. Ogni modifica dovrà essere oggetto di accordo fra le parti.

Art. 6 – REFERENTI DEL PROGETTO

Ciascun partner si impegna ad individuare il proprio referente per la realizzazione del progetto e a comunicarlo prontamente ad ASP Città di Bologna che, a sua volta, individua il proprio referente progettuale.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Art. 7– RISORSE ECONOMICHE

Per la realizzazione delle azioni e degli interventi di cui al presente avviso saranno stanziati a favore del progetto e a disposizione del partner selezionato risorse complessive annuali pari ad € 224.000,00, dando atto che tale importo potrebbe essere oggetto di modifica/aggiornamento a seguito del decreto di riparto del MEF o di successive comunicazioni da parte del Ministero, con eventuale necessità di rimodulazione delle attività e del budget sulla base dei nuovi importi, riferiti alle annualità successive alla prima.

I suddetti importi progettuali potranno essere, inoltre, suscettibili di eventuali successive ridefinizioni sulla base delle somme effettive finanziate dal Ministero; nel caso in cui si verifichi tale condizione, i partecipanti alla presente procedura non potranno eccepire alcunché, né vantare pretese. ASP Città di Bologna, nel periodo di durata convenzionale, si riserva la facoltà di ampliare o integrare le attività oggetto di co-progettazione, nel limite massimo del finanziamento ministeriale concesso. A fronte dell'eventuale assegnazione *in itinere* di ulteriori risorse, gli importi sopra determinati potranno subire variazioni previa ri-progettazione delle attività e nel rispetto delle fonti di finanziamento sottostanti.

Le risorse messe a disposizione dall'ente pubblico, come confermato dalle Linee guida ministeriali sul rapporto tra PA ed ETS, adottate con DM 72/2021, sono riconducibili ai contributi, ai sensi dell'art. 12 della l. 241/1990, e assumono natura esclusivamente compensativa dell'operato dell'ente attuatore partner al fine di consentirgli un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e saranno erogate a titolo di contributo a rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati. Pertanto, a consuntivo l'importo potrà subire variazioni in ribasso qualora la somma rendicontata sia inferiore alle previsioni di spesa indicate.

In presenza di provvedimenti normativi e/o di interruzioni o riduzioni del finanziamento, ASP Città di Bologna si riserva la facoltà di revocare o ridurre, anche parzialmente, il partenariato in oggetto. In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, il soggetto co-progettante dovrà mettere a disposizione risorse proprie a titolo di compartecipazione, che contribuiranno a definire il quadro economico di progetto.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Tali risorse possono consistere in proprie risorse strumentali (strutture, attrezzature e mezzi), umane (volontari, personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, ecc. operanti a qualunque titolo) e finanziarie e saranno stimate dal soggetto partecipante alla procedura in sede di proposta progettuale. Il presente avviso non costituisce alcun impegno finanziario, di nessun genere, verso i soggetti che parteciperanno. ASP Città di Bologna si riserva inoltre la facoltà, qualora dovessero verificarsi, nel periodo di convenzione, modifiche rispetto agli importi erogati dal Ministero della Giustizia, di rimodulare le progettualità. In tale caso sussiste l'obbligo di ripetizione, a consuntivo, di quanto eventualmente percepito in più rispetto ai costi effettivamente sostenuti dagli enti partner. Del pari, i partner non potranno vantare pretese, diritti o altre ragioni nei confronti di ASP Città di Bologna in ragione dell'eventuale riduzione delle risorse imputabile a provvedimenti in capo al Ministero della Giustizia. La copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 18, co. 3, del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., è elemento essenziale per la stipula della convenzione e i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione e sono ricompresi nel rimborso sopra citato.

Art. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo avverrà mediante un acconto iniziale in misura pari al _____% del contributo riconosciuto su base annua. ASP Città di Bologna si riserva la possibilità di procedere all'erogazione di un ulteriore acconto pari al _____% del contributo riconosciuto su base annua in relazione all'acquisizione di adeguata rendicontazione dell'acconto iniziale. Il saldo pari al _____% del contributo riconosciuto su base annua potrà essere liquidato esclusivamente a seguito dell'avvenuta acquisizione dell'intera rendicontazione annuale.

È fatta salva, comunque, la possibilità per ASP Città di Bologna di richiedere all'EAP ogni ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla comprensione delle attività effettivamente rese. Il partner si obbliga ad esibire la documentazione richiesta. Il pagamento dell'ultima nota di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi art. 2, co. 3, lett. a) del DPR 633/72) elettronica avverrà previa ultimazione delle attività di rendicontazione e di verifica finale sul progetto.

Le note di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi art. 2, co. 3, lett. a) del DPR 633/72) elettroniche dovranno essere intestate a: *ASP Città di Bologna – Area Coesione Sociale, Piazza XX settembre n. 1, 40121 (Bologna), Codice IPA: aspcb - UFTH7H, Codice univoco AOO: AA5ECBo.*



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Ciascuna nota di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. a) del menzionato DPR 633/72) dovrà essere emessa in formato elettronico e riportare la dicitura "somme escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art.2, co. 3, lett. a) del DPR 633/72, in quanto trattasi di erogazioni di denaro messo a disposizione per realizzare programmi e finalità a carattere generale e compensare i relativi costi".

Ciascuna nota di debito elettronica/fattura (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. a) del menzionato DPR 633/72), oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- oggetto della convenzione;
- numero CIG;
- data della convenzione stipulata;
- riferimento della determinazione dirigenziale di approvazione della spesa (D.D. n. _____ del _____);
- importo complessivo;
- periodo di competenza;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto di credito e il codice iban riferito all'EAP), nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altra indicazione utile.

Gli impegni di spesa, a titoli di trasferimenti a istituzioni sociali private, verranno assunti in favore dell'EAP.

Art. 9 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Il progetto è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio e alla valutazione dei risultati attesi attraverso specifici indicatori di processo e di risultato.

I partner collaborano alla *governance* del progetto, nei modi e nei tempi identificati nello stesso (allegato alla presente convenzione) e definiti nel/i tavolo/i di co-progettazione.

Art. 10 – RENDICONTAZIONE

I partner si impegnano a rendicontare le spese sostenute inviando la documentazione ad ASP Città di Bologna secondo i tempi e le modalità che verranno indicate ed in coerenza con le disposizioni Ministero della Giustizia (es. manuale di rendicontazione).



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

ASP Città di Bologna si riserva la facoltà di effettuare, tramite proprio personale o Ente appositamente incaricato, tutti i controlli e le verifiche ritenute necessarie al fine di una corretta realizzazione del progetto.

Verrà rimborsato quanto effettivamente rendicontato e riconosciuto e non saranno ammesse spese che non siano strettamente correlate al progetto.

Art. 11 – ASSICURAZIONE

I partner si obbligano, ove già non sussista una polizza, a stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con esclusivo riferimento alle azioni progettuali di propria competenza, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del progetto a copertura dei seguenti rischi:

- infortuni subiti dai soggetti partecipanti alle iniziative nei luoghi di realizzazione del progetto;
- danni arrecati dai soggetti partecipanti all'iniziativa, a terzi, durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- danni arrecati ai beni e arredi di proprietà del partner.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, i partner potranno dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri. Copia della polizza dovrà essere prodotta ad ASP Città di Bologna.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ

Il partner è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle attività oggetto della presente convenzione di specifica competenza come declinato nel progetto.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del progetto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

E' fatto obbligo al partner di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Art. 13- INADEMPIENZE

In caso di negligenze o inadempienze riguardanti i contenuti della presente convenzione, ASP Città di Bologna si riserva la facoltà di adottare gli interventi più appropriati al fine di rimuovere/superare le problematiche emerse.

Art. 14 – RISOLUZIONE

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge, ASP Città di Bologna ha facoltà di risolvere la convenzione di diritto nei confronti di uno o più partner, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e salvo ogni rivalsa per danni e nei seguenti casi:

- a) qualora il partner interrompa le attività senza giustificato motivo;
- b) violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari;
- c) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative alla medesima siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A., così come previsto dall'art.3, co. 8, l. 136/2010;
- d) la presente convenzione, inoltre, verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati con gli organi competenti *ex art. 38*, risultino dichiarazioni mendaci;
- e) il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinate dal d.lgs. 150/2022.

La risoluzione della convenzione è notificata al partner a mezzo PEC.

Art. 15 – FALLIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER

Il fallimento del coprogettante comporta lo scioglimento ope legis della presente convenzione, ai sensi dell'art. 81, co. 2, del R.D. 267/42 e s.m.i.. Qualora il coprogettante sia una ATS/ATI, in caso di fallimento dell'organizzazione capofila, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire la convenzione con altra organizzazione del gruppo o altro ETS, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dalla convenzione. In caso di fallimento di un'organizzazione mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del progetto direttamente o a mezzo delle altre organizzazioni mandanti.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione della convenzione sia totale che parziale.

Art. 17 – OBBLIGO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 8, della l. 136/2010, l'ETS selezionato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'attuazione del progetto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà, pertanto, comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato a operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto della convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata ad ASP Città di Bologna.

Art. 18 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione procedente effettuerà i controlli sull'effettivo possesso dei requisiti dichiarati e in caso di accertamento del mancato possesso degli stessi escluderà dalla procedura, in qualsiasi fase della stessa, il partner di progetto. Si rammenta che i requisiti dovranno essere posseduti per l'intera durata di svolgimento delle attività di progetto. L'accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del partner di progetto e le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000. ASP Città di Bologna effettuerà le verifiche dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs 36/2023 nei confronti del soggetto partner, nonché dei requisiti previsti all'art. 9.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Art. 19 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, ASP Città di Bologna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire le informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ASP Città di Bologna, con sede legale in via Marsala 7, 40126 (BO), tel. 0516201311, indirizzo PEC: asp@pec.aspbologna.it

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Responsabile della protezione dei dati personali, designato da ASP Città di Bologna, è la società Lepida S.p.A. (dpo-team@leida.it).

4. Responsabili del trattamento

ASP Città di Bologna può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è titolare nominandoli responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti ASP Città di Bologna sottoscrive contratti che vincolano il responsabile al titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali. Per il trattamento in oggetto ASP Città di Bologna non ha nominato responsabili del trattamento.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale da ASP Città di Bologna previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: espletamento procedura co-progettazione ex art. 55 d.lgs. 117/2017.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

7. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato da ASP Città di Bologna per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, pertanto, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. e) del Regolamento europeo 679/2016, non necessita del Suo consenso. I Suoi dati personali sono trattati da ASP Città di Bologna esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. Il trattamento dei Suoi dati personali avviene in base al d.lgs. 150/2022 e alla l. 241/1990.

8. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

10. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, vengono cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

11. I Suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

- Titolare del trattamento dei dati personali è ASP Città di Bologna, con sede legale in Bologna, via Marsala 7 e sede operativa in Bologna, viale Roma 21.
- Responsabile della protezione dei dati personali designato da ASP Città di Bologna è la società Lepida S.p.A. (dpo-team@leida.it).

12. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto 6. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare alla procedura oggetto del presente avviso.

Art. 21 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

I partner si impegnano all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti vigenti o emanati anche in corso della presente convenzione da autorità competenti e a sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle stesse. Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa rinvio alla vigente normativa in materia di erogazione di servizi e di coprogettazione.

Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che ASP Città di Bologna, con sede legale in via Marsala 7, 40126 (BO), tel. 0516201311, indirizzo PEC: asp@pec.aspbologna.it, è il titolare dei dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento e che tali dati verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso.

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dei partner. La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione o comunque alla stessa anche indirettamente connesse sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Letto, approvato e sottoscritto.

ASP Città di Bologna

La Direttrice dell'Area Coesione Sociale
dott.ssa Annalisa Faccini

ETS PARTNER
